



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Prot. 23781 /T-A61 19 APR. 2016

Alla Regione Veneto  
Politiche dell'Agricoltura e Zootecnia – Pesca e Bonifica  
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901  
30123 VENEZIA  
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: assessore.pan@regione.veneto.it

Oggetto: Prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE di Storno *Sturnus vulgaris*, Fringuello *Fringilla coelebs* e Peppola *Fringilla montifringilla*, Frosone *Coccothraustes coccothraustes*, Pispola *Anthus pratensis* e Prispolone *Anthus trivialis*.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Iacopo G. Cecere (tel.: 051-65.12.223 – e-mail: iacopo.cecere@isprambiente.it).

La richiesta formulata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 129063 del 04.04.2016 non si discosta nella sostanza da quella recentemente presentata con nota prot. n. 151653/ del 10.04.2015. Non essendo pervenuto nel frattempo alcun elemento che porti ad una valutazione differente da quella già effettuata, questo Istituto non può che ribadire quanto già espresso nella precedente nota di risposta (prot. ISPRA n. 18609 del 28.04.2015);

Si sottolinea nuovamente come l'articolo 19bis della legge 157/92, così come modificato dall'art. 26 della legge europea 2013, impone che gli eventuali provvedimenti di deroga riportino informazioni circa:

- analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni;
- valutazione di soluzioni alternative soddisfacenti;
- mezzi e metodi inerenti l'attuazione della deroga;
- valutazione delle condizioni di rischio;
- circostanze di tempo e di luogo;
- numero di capi giornaliero assoggettabile alla deroga;
- forme di vigilanza e controllo.

A tale proposito si rileva che la richiesta inviata, similamente a quelle precedentemente inviate da codesta Amministrazione, non riporta alcuna delle informazioni richieste dalla legge 157/92 in merito ai provvedimenti di deroga.

Si rende altresì necessario specificare che il presupposto essenziale al fine di applicare un regime di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE è l'assenza di soluzioni alternative. In assenza di tale prerequisite risulta inopportuno procedere al calcolo della "piccola quantità" in quanto la deroga non avrebbe ragione di sussistere.

In riferimento al concetto di "piccola quantità", si ribadisce quanto già espresso in precedenti note. Ovvero, che la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (d'ora in poi citata come Guida CE) al punto 3.5.36 si esprime come segue: "La mortalità annua complessiva costituisce un parametro adeguato per determinare le "piccole quantità" in quanto tiene conto della dimensione, dello stato e della dinamica della popolazione. Sotto questo profilo vanno considerate "piccole quantità" i prelievi pari a circa l'1% della mortalità annua per le specie cacciabili, fermo restando che la conformità all'articolo 9 della direttiva dipende in ogni caso dal rispetto delle altre disposizioni di tale articolo".

Successivamente nel testo vengono illustrate alcune indicazioni necessarie al calcolo della mortalità annua complessiva. Sulla base di queste indicazioni, lo scrivente Istituto ha inviato nel 2005 un'istruttoria (prot. 1203/T-A61 del 14.02.2005 e prot. 3225/t-A61 del 03/05/2005) alla Direzione Generale ambiente della Commissione della Comunità Europea nella quale, per ciascuna delle specie per cui era stata fatta richiesta di deroga per la stagione venatoria 2004/2005, venivano definite le "piccola quantità" cacciabili e i periodi in cui consentire il



# ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

prelievo. Contestualmente all'invio dell'istruttoria, lo scrivente Istituto ha chiesto alla Commissione Europea un parere circa la metodologia applicata e i dati utilizzati. L'istruttoria fece uso di tutti i dati in possesso relativamente alle specie in oggetto, ivi compresi quelli contenuti nella banca dati del Centro Nazionale di Inanellamento dell'ISPRA.

In data 19.12.2005, la Commissione Europea ha inviato (prot. ENV/B2/NH/D(2005) 26693) a questo Istituto il parere tecnico-scientifico espresso da propri consulenti esperti della metodologia applicata e della tipologia di dati utilizzati. Nel complesso, con tale nota la Commissione espresse insoddisfazione circa l'adeguatezza del calcolo effettuato, nonostante l'istruttoria prodotta da ISPRA si fosse attenuta al metodo indicato dalla Commissione stessa e fossero stati utilizzati tutti i migliori dati disponibili. In particolare, vennero dettagliate 13 criticità (Allegato 1, alla nota prot. ENV/B2/NH/D(2005) 26693).

Questo Istituto ritiene che ad oggi le criticità sollevate nella nota del 2005 inviata dalla Commissione Europea, e ribadite anche in una più recente nota del 2012, rimangano irrisolte. Le informazioni relative a tali problematiche rimangono essenziali per un approccio tecnicamente robusto al calcolo delle "piccole quantità", anche nel caso si vogliano utilizzare metodi alternativi, che debbono comunque risultare coerenti con lo spirito ed il dettato della Direttiva (si veda il par. 3.2.5 della Guida CE). In particolare, tali criticità si riferiscono ai seguenti aspetti:

- la determinazione dell'origine geografica delle popolazioni oggetto della deroga;
- la valutazione delle modalità di migrazione delle differenti popolazioni coinvolte;
- la dimensione delle suddette popolazioni (numero di coppie nidificanti e contingente post riproduttivo);
- il tasso di mortalità riscontrato annualmente per le diverse popolazioni;
- la variabilità interannuale dei valori riferiti ai parametri precedenti.

Inoltre, è necessario considerare che i contingenti delle specie di passeriformi svernati in Italia, sui quali deve essere basato il calcolo della "piccola quantità", può variare notevolmente da anno in anno sia relativamente alle dimensioni che alla provenienza degli uccelli. L'Italia può essere interessata annualmente dallo svernamento di popolazioni che originano da aree diverse; ciò è altamente probabile per gran parte dei migratori a corto raggio e in particolare per i migratori parziali. Nelle specie migratrici parziali, la proporzione di uccelli che migrano rispetto a quelle che rimangono residenti, può variare notevolmente di anno in anno in funzione di variabili ambientali (prevalentemente clima e quindi disponibilità di cibo), ma anche in funzione della struttura di popolazione (Newton 2007 "The Migration Ecology of Birds"). Così come può variare l'entità di migrazione e quindi l'area di svernamento. In inverni più miti, ad esempio, l'Italia è interessata da una presenza minore di cesene che, beneficiando di condizioni climatiche favorevoli, possono compiere spostamenti di minore entità. Ne consegue che annualmente l'Italia può essere interessata da contingenti svernanti che variano nella proporzione delle aree di origine, oltre che nella loro dimensione. E in questo contesto, va ricordato che il calcolo della "piccola quantità", ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/92, così come disposto dall'art. 26 della legge europea 2013, deve essere effettuato sulla base di dati aggiornati annualmente.

Sulla base di quanto esposto, e dei dati sino ad ora in possesso dello scrivente Istituto, si ritiene che il concetto della "piccola quantità", così come inteso nella Guida CE, non sia applicabile in maniera adeguata alla gran parte delle specie appartenenti all'ordine dei Passeriformi, e in particolare a quelle migratrici. Pertanto questo Istituto ad oggi non ritiene possibile un calcolo della "piccola quantità" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE per Storno, Peppola e Fringuello, Frosone, Pisola e Prispolone che rispetti criteri e principi sopra sintetizzati.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

IGC/lru  
Rif. Int. 20985/2016